

In particolare, l'analisi dei relativi archivi comunali, per gli anni dal 2013 al 2016, ha evidenziato che diversi pregiudicati, alcuni con sentenze definitive per reati associativi e contigui ai clan camorristici «Polverino» e «Orlando» di Marano, risultano inadempienti al pagamento delle imposte.

Particolarmente significativa è la circostanza che diversi soggetti inadempienti al pagamento dei tributi locali, oltre ad essere contigui alle consorterie criminali locali, risultano beneficiari anche di contributi erogati dal settore Servizi sociali del Comune di Calvizzano.

Alla carente e inerte azione di impulso e di intervento degli amministratori per il pubblico interesse ha fatto da contraltare un sospetto attivismo ed un'unione d'intenti per il raggiungimento di obiettivi personali, familiari e criminali.

La pericolosità dei clan egemoni sul territorio di Calvizzano, responsabili di essersi infiltrati negli enti locali di quel comprensorio (Villaricca - Marano - Giugliano), ed in parallelo, la complementare disponibilità dello stesso ente a lasciarsi fuorviare dalle finalità istituzionali con concludenti atteggiamenti collusivi, ravvisano in modo inequivocabile le medesime condizioni di chiaro ed univoco condizionamento dell'amministrazione.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi il 13 febbraio 2018 allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica - Procuratore distrettuale antimafia di Napoli, *omissis* del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, *omissis* ed al quale sono intervenuti anche i componenti della Commissione di accesso.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, negli aspetti più salienti, dal Coordinatore della Commissione di accesso, ha unanimemente ritenuto sussistente il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione.

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della on.le S.V. e si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/00.

Il Prefetto: PAGANO

18A03173

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2018.

Specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema Tessera Sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

Visto il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui viene introdotta, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

Considerata la necessità di dover modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, al fine di prevedere le specifiche tecniche e le modalità operative di compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1, comma 949, lettera *b*) della Legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma *3-bis*, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti l'art. 7 del decreto 2 agosto 2016 nonché l'art. 7 del decreto 16 settembre 2016, i quali prevedono, tra l'altro, che il Sistema Tessera Sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, per le finalità di cui al citato art. 3, comma *3-bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i dati trasmessi telematicamente al Sistema tessera sanitaria, comprensivi dei dati comunicati nell'ambito della compilazione agevolata da parte del contribuente di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il parere favorevole del garante per la protezione dei dati personali n. 300 del 5 luglio 2017 sulle specifiche tecniche per la consultazione dei dati di cui al predetto art. 3, comma *3-bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Considerato che la consultazione da parte del cittadino di cui al predetto art. 3, comma *3-bis* del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 debba riguardare anche i dati oggetto della compilazione agevolata di cui al citato provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali, reso in data 26 aprile 2018, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera *a*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);


c) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui l'Agenzia delle entrate introduce, a partire dall'anno d'imposta 2017, la possibilità per il contribuente di rettificare i dati delle spese sanitarie e veterinarie, nell'ambito di un servizio per la compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili della dichiarazione dei redditi;

d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze», decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;



h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al paragrafo 2.1.1 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015;

i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;

l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede all'applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua operazioni nella fase di modifica dei dati della propria dichiarazione dei redditi;

m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, può correggerli, modificandoli, integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;

n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

Art. 2.

Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015

1. In conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del contribuente). — 1. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese sanitarie

di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, nonché dell'art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.

2. Dall'anno d'imposta 2017, in conformità con quanto previsto al punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate le funzionalità riferite ai dati delle spese veterinarie di cui dell'art. 6 del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a fronte dell'attivazione della funzionalità di compilazione agevolata, rende disponibili all'Agenzia delle entrate le seguenti funzionalità in cooperazione applicativa, secondo le modalità di cui al paragrafo 4.3 dell'Allegato B:

a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di cui al comma 4;

b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto che ha emesso il documento fiscale e l'importo della spesa o del rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento fiscale. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento della spesa;


c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente dichiarante può modificare l'importo del documento di spesa o del rimborso e l'indicazione di utilizzo della spesa ai fini della precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Se la spesa sanitaria è riferita a un familiare a carico, il contribuente può modificare la percentuale di sostenimento della spesa;

d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di un documento fiscale di spesa o rimborso;

e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico, sulla base delle relative percentuali di carico nonché delle variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile all'Agenzia delle entrate.

4. Per le finalità di cui al comma 3, con riferimento ai singoli contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata, a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:

a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga ulteriori familiari a carico con la



relativa percentuale di carico, l'Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che attiva la sola funzionalità di inserimento di una nuova spesa sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo;

b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera *a*) che l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione della dichiarazione precompilata.

5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 5-ter (*Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie oggetto della compilazione agevolata*). — 1. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui all'art. 5-bis in archivi distinti, secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto nonché dell'art. 7 del decreto 2 agosto 2016.

Art. 5-quater (*Disponibilità all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione agevolata*). — 1. Ad integrazione della fornitura di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie riferite ai suoi familiari a carico, di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera *e*), secondo le modalità di cui all'Allegato B.

2. Per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificative di cui all'art. 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato B.

Art. 5-quinquies (*Consultazione da parte del cittadino delle spese sanitarie*). — 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:

- a*) all'art. 7 del decreto 2 agosto 2016;
- b*) all'art. 7 del decreto 16 settembre 2016;
- c*) all'art. 5-ter del presente decreto.

2. Per i dati di cui al comma 1 lettere *a*) e *b*), dal 1° gennaio dell'anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell'anno successivo, il cittadino potrà inviare una segnalazione al soggetto inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal Sistema TS.

3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti dall'Allegato A del presente decreto.

4. Le funzionalità del Sistema TS di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

Art. 3.

Modalità tecniche per la messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate

1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015, è sostituito dall'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016

1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

c) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;

b) all'art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto»;

c) all'art. 3, è inserito il seguente comma 2 «La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017»;


d) all'art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;

e) all'art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all'art. 6 del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 27 aprile 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO



ALLEGATO B

**Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili
all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS**



INDICE


- 1. INTRODUZIONE**
- 2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI**
- 3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- 4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE**
 - 4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE AGEVOLATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO**
 - 4.3.1 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA**
 - 4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)**
 - 4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA**
 - 4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO**
 - 4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO**
 - 4.3.2 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE**
 - 4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA**
 - 4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO**
 - 4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO**
 - 4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA**



4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

5. LOG DEL SISTEMA TS



1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità e il trattamento dei dati di cui al presente decreto da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.


2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del DI 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un’area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell’assistito e il progressivo univoco del record.



I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi di cui al presente decreto contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e alle misure di cui all'articolo 32 del Nuovo Regolamento Privacy.




3. MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per:

- acquisizioni in lettura di dati massivi, di cui al successivo paragrafo 4.1;
- l'accesso puntuale alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente, di cui al successivo paragrafo 4.2;
- permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione agevolata della dichiarazione dei redditi on line, di cui al successivo paragrafo 4.3;
- permettere ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate per le sole finalità di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformità con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate di cui all'articolo 5-bis del presente decreto, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.4.

In ottemperanza delle nuove linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale in merito all'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni (Determinazione N. 219/2017), i nuovi servizi messi in atto dall'anno 2018 non prevedono l'utilizzo della Porta di Dominio per la connessione dei due sistemi. Si prevede la dismissione di tale configurazione anche per i servizi già realizzati in tale modalità di colloquio, con una fase transitoria nella quale sarà attuata una progressiva e opportuna migrazione nel corso dell'anno 2019.




I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 76048/2018, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 .

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorità.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.




4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali;
- in lettura puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico;
- funzionali alla **compilazione agevolata** da parte dell'Agenzia delle entrate destinata al contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line.

Sempre nell'ambito della compilazione agevolata, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:


- richiesta di inserimento , modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria
- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria
- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale




4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta “massiva” da parte dell’Agenzia delle entrate:

- acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o più tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente;
- rende codificato il codice fiscale presente nella lista;
- aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:
 - delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto;
 - di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
- registra sulla stessa lista fornita dall’Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell’Agenzia delle entrate per le finalità del presente decreto.



Nome campo	Descrizione	Note
Id elaborazione	Numero di protocollo univoco dell'elaborazione	
Codice Fiscale	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della spesa	<p>Tipologia di spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</p> <p>Il Campo assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TK = Ticket (Quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC = Farmaco, anche omeopatico • AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = Farmaco per uso veterinario • AS = Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. • AC = Cure Termali, protesica e integrativa, prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = Prestazioni sanitarie • AA = Altre spese 	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa
Somma totale per tipologia di spesa	<p>Somma degli importi relativi alla singola tipologia di spesa, suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importo della spesa • Importo degli eventuali rimborsi per l'anno di riferimento • Importo degli eventuali rimborsi afferenti ad anni precedenti a quello di riferimento 	Il campo si ripete per ogni singola tipologia di spesa.



4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte del contribuente sul sito dell' Agenzia delle entrate:

- Acquisisce il codice fiscale da elaborare;
- Rende codificato il codice fiscale;
- Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali è stata manifestata l' opposizione al trattamento da parte dell' Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto ;
- Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;
- Restituisce sulla base della richiesta da parte del contribuente sul sito dell' Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.


Nome campo	Descrizione	Note
Codice Fiscale Contribuente	Codice fiscale del contribuente	
Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario 	



Nome campo	Descrizione	Note
	<ul style="list-style-type: none"> • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico 	
Denominazione della fonte di erogazione	Denominazione della struttura o soggetto erogatore	
Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA	
Data emissione	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Data pagamento/rimborso	Data di pagamento afferente al “documento fiscale” emesso e relativa alla spesa sostenuta dal contribuente.	
Codice identificativo del documento rimborsato	Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al contribuente (composto dal campo “ IdSpesa ”)	
Tipologia di spesa	<p>Il Campo assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= Farmaco, anche omeopatico • AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = Farmaco per uso veterinario • AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e 	



Nome campo	Descrizione	Note
	della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica. <ul style="list-style-type: none">• CT= Cure Termali• PI= protesica e integrativa• IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.• SV = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289• SP = Prestazioni sanitarie• AA= Altre spese	
Importo	Importo della spesa ovvero del rimborso espresso in euro	




4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE AGEVOLATA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del presente decreto, di seguito si descrivono le interazioni tra il sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente può effettuare sulle proprie spese sanitarie o su quelle dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, mostrate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.


In particolare, il contribuente può:

- richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori, aventi come beneficiario il cittadino stesso e gli eventuali familiari a carico, ad esclusione delle spese su cui è stata esercitata la facoltà di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata;
- integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco;
- eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco;
- apportare modifiche ad un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno);
- richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria;
- ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente;



In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa;
- crea una copia della base dati di tutte le spese sanitarie riferibili al contribuente e al familiare a carico, presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese per le quali è stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalità del presente decreto;
- acquisisce le informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:
 - tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente;
 - lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante;
 - associata ad ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente alla percentuale di carico fiscale presente nella Certificazione Unica (CU) di cui l'Agenzia delle entrate dispone per l'anno di competenza.




4.3.1 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l' Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la **richiesta** di dati in **lettura**, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti nella Certificazione Unica CU che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante (fonte CU); tale percentuale permette di mostrare al cittadino la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;
- tipologie di voci di spesa utilizzate dall' Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al cittadino l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata.

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nella CU e aggiunti dal contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione agevolata.



Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

Richiesta		LETTURA dati di spesa		
Nome campo		Descrizione	Note	
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017	
Lista Codici Fiscali dichiarante e suoi familiari a carico	Ultimo Codice fiscale Cittadino	CF del dichiarante o di uno dei suoi familiari fiscalmente a carico	Ultimo valido	
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico CU o familiare aggiunto	Per il familiare aggiunto il Sistema TS mostra i soli documenti inseriti dal contribuente dichiarante e non quelli acquisiti dagli erogatori	
	Lista CF collegati	Codice fiscale	Lista dei codici fiscali collegati rispetto all'ultimo CF	Presente solo se esiste uno o più CF obsoleti rispetto a quello del cittadino
	Percentuale carico		Valore percentuale di carico del cittadino per il quale si chiedono i documenti di spesa rispetto al dichiarante (dati CU)	Il Sistema TS tiene conto di tale informazione solo nella prima chiamata in lettura, poi memorizza il dato passato con l'operazione di scrittura.
	Lista Tipologie utilizzate	Voce di spesa	Tipologia di voce di spesa utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile	



4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante può operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o più documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la **richiesta** al Sistema TS di acquisire i dati in **scrittura**; la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensivi delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:
 - data pagamento;
 - tipologia erogatore;
 - importo spesa sanitaria e/o veterinaria;
- e i seguenti dati opzionali:
 - numero documento;
 - partita IVA;
 - denominazione erogatore;
- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante.



Richiesta		SCRITTURA dati di spesa		
Nome campo		Descrizione	Note	
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017	
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido	
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto		
	Lista documenti	Data pagamento	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	Obbligatorio (ammissibile solo se nell'anno di competenza fiscale)
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento	Obbligatorio. Vale da 1 a 100
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: <ul style="list-style-type: none"> • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare 	Obbligatorio
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario) • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico • Altro professionista sanitario 	Obbligatorio (lista fonte AE)
		Denominazione erogatore	Denominazione dell'erogatore che ha rilasciato il documento fiscale	Facoltativo
		Partita IVA della fonte di erogazione	Partita IVA validata inserita dal dichiarante	Facoltativo
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
	Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	Può essere maggiorato rispetto al documento	



			originario solo se si tratta di documento inserito dal dichiarante
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria) Non può superare l'importo del documento rimborsato
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria) Non può superare l'importo del documento rimborsato


4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella **richiesta** di azzeramento delle integrazioni/modifiche (**ripristino**), il Sistema TS riceve dall'Agencia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agencia delle entrate i seguenti dati:

- il codice fiscale del dichiarante

Richiesta	RIPRISTINO dati di spesa	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido




4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella **richiesta di calcolo**, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta è indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Richiesta	RICALCOLO dati di spesa	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido




4.3.2 COMPILAZIONE AGEVOLATA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE


4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori sia di quelli integrati e/o rettificati dal contribuente.

Risposta		LETTURA / SCRITTURA dei dati di spesa		
Nome campo		Descrizione	Note	
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore		
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017	
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido	
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico		
	Lista documenti	Data pagamento	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	
		Numero documento	Numero del documento fiscale	
		Denominazione	Denominazione erogatore	
		Partita IVA	Partita IVA erogatore	
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario) • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico • Altro professionista sanitario 	
		Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa	



			digitata dal dichiarante per il documento	
		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: <ul style="list-style-type: none"> • Sì : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare 	
		Importo documento	Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
	Lista Voci di spesa	Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= Farmaco, anche omeopatico • AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = Farmaco per uso veterinario • AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri 	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante




			<p>ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CT= Cure Termali • PI= protesica e integrativa • IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = Prestazioni sanitarie • AA= Altre spese 	
		Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella **risposta** alla richiesta di **ripristino**, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti/modificati e cancellati dal dichiarante per sé e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

Risposta	RIPRISTINO dati di spesa	
Nome campo	Descrizione	Note
Esito	Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	




4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella **risposta** alla richiesta di **calcolo**, il Sistema TS provvede ad elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e/o ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati e/o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno di competenza.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

Risposta		CALCOLO dati di spesa	
Nome campo		Descrizione	Note
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore	
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico o familiare aggiunto	
	Importo detraibile spese sanitarie	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
	Importo detraibile spese veterinarie	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	




4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2 del presente decreto, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attività di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I predetti dati rettificati dal contribuente, possono essere visualizzati esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per tale finalità il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata, tenendo traccia dell'operazione effettuata.



4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

<i>Richiesta</i>	Dati di integrati e rettificati	
Nome campo	Descrizione	Note
Anno	Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017
Codice Fiscale Dichiarante	Codice fiscale del dichiarante	Ultimo valido




4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell' Agenzia delle entrate dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:


Risposta		Dati integrati e rettificati		
Nome campo		Descrizione	Note	
Esito		Vale: 0 : transazione correttamente eseguita 1 : errore		
Anno		Anno di competenza fiscale dei pagamenti	Valore minimo 2017	
Lista codici fiscali	Codice fiscale Cittadino	Codice fiscale del dichiarante o del soggetto a carico dello stesso	Ultimo valido	
	Ruolo	Dichiarante o familiare a carico		
	Lista documenti	Data pagamento	Data di pagamento della spesa sostenuta dal contribuente.	
		Numero documento	Numero del documento fiscale	
		Denominazione	Denominazione erogatore	
		Partita IVA	Partita IVA erogatore	
		Tipologia della fonte di erogazione	Il Campo Fonte assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • Farmacia pubblica o privata • Struttura specialistica pubblica o privata • Medico / Odontoiatra • Professionista Sanitario (psicologo, infermiere professionale, ostetrico/a, tecnico radiologo, medico veterinario) • Vendita al dettaglio di medicinali veterinari • Parafarmacia • Ottico • Altro professionista sanitario 	
	Percentuale carico	Valore percentuale di sostenimento della spesa digitata dal dichiarante per il documento		



		Utilizzo	Utilizzo o meno del dato Vale: <ul style="list-style-type: none"> • Si : dato da utilizzare • No: dato da non utilizzare 	
		Importo documento	Somma degli importi delle voci di spesa afferenti al documento espressa in euro	Per i documenti inseriti dal dichiarante è la somma degli importi della spesa sanitaria e veterinaria
		Importo detraibile spesa sanitaria	Importo della spesa sanitaria espresso in euro	
		Importo detraibile spesa veterinaria	Importo della spesa veterinaria espresso in euro	
		Importo Rimborso spesa sanitaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa sanitaria)	
		Importo rimborso spesa sanitaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa sanitaria)	
		Importo Rimborso spesa veterinaria	Totale importo quota rimborso afferente al documento (spesa veterinaria)	
		Importo rimborso spesa veterinaria utilizzato	Importo rimborso utilizzato (spesa veterinaria)	
	Lista Voci di spesa	Tipologia di spesa	Il Campo assume i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> • TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto) • FC= Farmaco, anche omeopatico • AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE • FV = Farmaco per uso veterinario • AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna) • SR = Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Ricoveri ospedalieri, ad esclusione della 	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante



				<p>chirurgia estetica e della medicina estetica al netto del comfort. Certificazione medica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CT= Cure Termali • PI= protesica e integrativa • IC= Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera. • SV = Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 • SP = Prestazioni sanitarie • AA= Altre spese 	
			Importo	Importo della spesa espresso in euro	Nulla per i documenti inseriti dal dichiarante
			Stato documento	Inserito, Modificato	



5. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

- Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;
- Data e ora dell'esecuzione;
- Modalità di utilizzo dei dati:
 - Elaborazione ai fini di totalizzazione;
 - Visualizzazione dati di dettaglio;
- Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;
- I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.


Inoltre i log file garantiscono:

- la verifica della liceità del trattamento dei dati ;
- caratteristiche di integrità e inalterabilità;
- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.



ALLEGATO C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015



INDICE

1. INTRODUZIONE
2. FUNZIONALITÀ WEB DI CONSULTAZIONE.....
2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA
2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE
2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI.....
2.3.1 <i>ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE</i>
2.3.2 <i>GRAFICI</i>
2.3.3 <i>ELENCO STORICO DOCUMENTI</i>
2.3.4 <i>SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI</i>
2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA.....
3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE
4. LOG DEL SISTEMA TS.....
5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS.....



1. INTRODUZIONE


Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilità 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria."

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti della Ragioneria Generale dello Stato 31/7/2015, 2/8/2016 e 16/9/2016 (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtù dell'art. 5-quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015, il cittadino/assistito ha la possibilità di:

- consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell'ambito della funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line del 730 Precompilato dell'Agenzia delle entrate;
- segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all'erogatore che valuta la correttezza del dato




inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa;

- consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione agevolata dell'applicazione on line 730-precompilato dell'Agenzia delle entrate per sé e per i soggetti a carico.

Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;
2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it.



2. FUNZIONALITÀ WEB DI CONSULTAZIONE

2.1 MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L'assistito/cittadino può accedere al sistema TS, tramite l'utilizzo:


- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;
- delle credenziali SPID.

In caso di inattività prolungata la sessione di autenticazione verrà chiusa automaticamente dal sistema e sarà quindi necessario autenticarsi nuovamente.

2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l'applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all'Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca è possibile l'estrazione dei dati in formato pdf o Excel, con l'indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso;



2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualità di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on line dell'Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L'assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa;
- filtrati per tipologia di voce di spesa;
- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie.

La scelta può prevedere uno o più filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito può prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie
- Strutture specialistiche
- Medici e Odontoiatri



- Parafarmacie
- Ottici
- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari
- Professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari)


I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali:

- le date di emissione e di pagamento;
- l'importo in euro;
- i dati dell'erogatore (tipologia e descrizione);
- la presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull'importo finale del documento originario.

Per ogni documento il cittadino può visualizzare:

- il numero documento;
- Partita IVA erogatore;
- le voci di spesa con:
 - Tipo di spesa
 - Importo in euro

Il campo "Note" segnala al cittadino l'eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.



2.3.2 *GRAFICI*

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.


2.3.3 *ELENCO STORICO DOCUMENTI*

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, può essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito può visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento
- Importo
- Tipologia di spesa
- Codice fiscale cittadino

Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l'inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.



2.3.4 **SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI**


Il cittadino/assistito ha la possibilità di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino può selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all'ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione
- Importo complessivo documento
- Numero documento
- Tipologia voce di spesa
- Importo voce di spesa

Nell'elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l'avvenuta segnalazione.


Il cittadino può prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle già evidenziate.



2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Il cittadino può accedere all'elenco dei documenti di spesa immessi nell'ambito della Compilazione agevolata prevista di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino può prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l'Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell'utilizzo della Compilazione agevolata da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell'elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino può prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell'ambito della Compilazione agevolata del 730 Precompilato dell'agenzia delle entrate, in qualità di contribuente dichiarante.



3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE


Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l'erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l'intermediario delegato all'invio.

Le modalità con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l'elenco dei pagamenti segnalati recanti l'indicazione dell'incongruenza. In particolare, la PEC conterrà il link all'area riservata del Sistema TS dove recuperare (accedendo tramite le credenziali del Sistema TS) i dati concernenti la segnalazione;
- con un web service per l'acquisizione da parte dell'erogatore/inviante del file con l'elenco delle segnalazioni recanti l'indicazione dell'incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell'area dedicata al "730 – spese sanitarie" – documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato è da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l'operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potrà lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.



A fronte del re-invio dell'inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell'elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all'attività dell'erogatore/intermediario.

Il cittadino può segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformità. La successiva segnalazione farà partire nuovamente l'iter della segnalazione all'inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all'invio:
 - numero protocollo invio
 - data invio
- dati relativi al documento di spesa
 - dati identificativi del documento di spesa
 - data emissione
 - data pagamento
 - numero documento
 - codice fiscale del soggetto beneficiario (documento non riferibile al soggetto)
 - dati economici delle voci di spesa
 - tipologia voce di spesa
 - importo voce di spesa



4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;
2. Data e ora dell'accesso;
3. Indirizzo IP chiamante;
4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.


Inoltre i log file garantiscono:

5. la verifica della liceità del trattamento dei dati ;
6. le caratteristiche di integrità e inalterabilità;
7. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;
8. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimità delle singole operazioni effettuate.



5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalità di cui all' articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l'anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell'anno in corso (es. 2018) e le due annualità disponibili (es. 2017 e 2016)

18A03278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di ori-

gine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale del 26 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio per la tutela della Indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

